

Nuovo codice della strada: siete in regola?

```
@font-face {  
font-family: "Cambria";  
}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }
```

La norma di riferimento è il nuovo codice della strada entrato in vigore il 13 agosto ([legge n. 120 del 29/07/2010](#)), che ha introdotto il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, alberghi, locande e pensioni) e in altri locali come agriturismi e circoli privati. Le nuove disposizioni obbligano ad esporre congiuntamente i due cartelli – quello con le tabelle sui livelli teorici di alcolemia e quello con la descrizione dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica – in tre posti diversi, e cioè all’ingresso, all’interno e all’uscita del locale, e devono tenere a disposizione dei clienti che lo chiedano il “precursore” per l’*alcol-test*. Per chi, entro il 13 novembre non si sia adeguato (o si sia adeguato solo parzialmente esponendo solo una o due delle tre coppie di tabelle previste per legge), scattano le sanzioni, che vanno da euro 300 a euro 1.200. E’ bene precisare che tutti i pubblici esercizi che effettuano la somministrazione di alcolici congiuntamente allo “spettacolo” ed al “trattenimento” sono già tenuti ad esporre le tabelle ed a mettere il precursore a disposizione dei clienti a prescindere dall’orario di cessazione dell’attività.